



**COMUNE DI SONDARIO**  
(Provincia di Sondrio)



**COMUNE DI ALBOSAGGIA**  
(Provincia di Sondrio)



**COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA**  
(Provincia di Sondrio)



**COMUNE DI CAIOLO**  
(Provincia di Sondrio)



**COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO**  
(Provincia di Sondrio)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA SOVRACOMUNALE DEL  
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI SONDARIO**

**FRA I COMUNI DI SONDARIO, ALBOSAGGIA, CAIOLO, CASTIONE ANDEVENNO E  
MONTAGNA IN VALTELLINA**

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, presso il  
Municipio di Sondrio, piazza Campello, 1,

**TRA**

il Comune di Sondrio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Scaramellini,  
nato a Chiavenna (SO) il 15/10/1965 (C.F. Ente 00095450144), il quale interviene ed  
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante  
del Comune di Sondrio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 43 del 27/06/2025, esecutiva;

**E**

il Comune di Albosaggia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Graziano Murada, nato a Sondrio il 28/12/1960 (C.F. Ente 00110340148), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Albosaggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2025, esecutiva;

E

il Comune di Caiolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Pietro Bianchini, nato a Sondrio il 20/04/1972 (C.F. Ente 00109380147), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Caiolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/07/2025, esecutiva;

E

il Comune di Castione Andevenno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele Giana, nato a Sondrio il 30/12/1986 (C.F. Ente 00093810141), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castione Andevenno, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/09/2025, esecutiva;

E

il Comune di Montagna in Valtellina, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Menegola, nato a Montagna in Valtellina (SO) il 22/02/1960 (C.F. Ente 00110940145), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montagna in Valtellina, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/10/2025, esecutiva;

#### PREMESSO

CHE il Comune di Sondrio ha partecipato all'Avviso Pubblico M2C.1.1 I 1.1 – Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già MITE), finalizzato al finanziamento per la realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta rifiuti urbani nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CHE il progetto presentato dal Comune di Sondrio è risultato tra le proposte ammesse a finanziamento PNRR, per un contributo assegnato nel limite massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00);

CHE il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2008) e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”*, definisce le caratteristiche e modalità di gestione dei centri di raccolta comunali o intercomunali. In particolare, il suddetto Decreto prevede che:

- all'articolo 1, comma 1: «*I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.*»
- all'articolo 2, comma 1: «*La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.*»

CHE il progetto del nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Sondrio è conforme alle suddette disposizioni normative;

CHE il Comune di Sondrio ha autonomamente progettato, appaltato e avviato la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta Rifiuti su terreni di proprietà comunale, per un importo complessivo di € 1.600.000,00 (euro un milione seicentomila/00) da quadro economico, finanziato in parte con il contributo PNRR di cui sopra e per la restante quota con risorse proprie dell'ente;

CHE il Centro di Raccolta, attualmente in fase avanzata di realizzazione, è di esclusiva proprietà del Comune di Sondrio ed è stato progettato con caratteristiche tecnico-funzionali tali da soddisfare le esigenze del territorio comunale ed extra-comunale;

CHE, in un'ottica di leale collaborazione tra enti, il Comune di Sondrio ha manifestato la disponibilità a consentire ai Comuni limitrofi di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina l'utilizzo del nuovo Centro di Raccolta, al fine di evitare la realizzazione di ulteriori distinti impianti comunali sul territorio, non sostenibili sotto il profilo tecnico, economico e gestionale;

CHE tale forma di gestione associata è coerente con le strategie del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia, dirette alla razionalizzazione ed efficientamento della rete impiantistica per la raccolta differenziata. Il PRGR, in particolare, promuove l'aumento del numero dei centri di raccolta comunali o intercomunali così da garantire l'accesso al servizio ad almeno il 90% della popolazione regionale, favorendo forme sovracomunali di gestione, dove ciò consente maggior efficacia ed economicità;

CHE i suddetti Comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina hanno formalmente richiesto di poter accedere alla nuova struttura mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Sondrio, così da consentire anche alle proprie utenze (domestiche e non domestiche) di fruire del servizio di conferimento presso il Centro di Raccolta intercomunale;

CHE, nell'ambito di tale convenzione, i Comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina si sono dichiarati disponibili a contribuire – in misura proporzionale – alla copertura degli oneri di gestione annuali del Centro di Raccolta e, in caso di eventuali interventi integrativi o migliorativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di coperture/tettoie con impianti fotovoltaici o la realizzazione di un area adibita a Centro del Riuso), a partecipare ai relativi costi secondo modalità da definirsi congiuntamente tra le Parti;

CHE il nuovo Centro di Raccolta di Sondrio presenta la possibilità di realizzare opere integrative e migliorative, idonee a generare sensibili benefici tecnico-funzionali rispetto a quanto già previsto nel progetto finanziato nell'ambito del citato Avviso PNRR M2C.1.1 | 1.1 Linea d'Intervento A, al fine di potenziarne la fruibilità quale Centro Intercomunale di Raccolta;

CHE il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni aderenti è svolto in forma integrata tramite la società S.Ec.Am. S.p.A., società a capitale interamente pubblico partecipata dai medesimi Comuni e affidataria del citato servizio di igiene urbana nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio; il nuovo Centro Intercomunale di Raccolta sarà pertanto inserito tra le dotazioni impiantistiche a servizio del suddetto servizio integrato e gestito operativamente da S.Ec.Am. S.p.A. secondo gli affidamenti in essere;

CHE l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle competenze affidate dalla normativa statale in materia di servizi di gestione dei rifiuti urbani, ha emanato specifici provvedimenti relativi alla regolazione del servizio e delle tariffe: in particolare, con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. (*Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-2 per il periodo 2022-2025*), sono stati definiti i criteri per la determinazione dei costi efficienti del servizio integrato nei Piani Economico-Finanziari comunali, garantendo trasparenza ed equità nella ripartizione degli oneri tra gli Enti e tra gli utenti serviti, inclusi i costi afferenti ai centri di raccolta;

CHE i Comuni intendono disciplinare la predetta gestione condivisa del Centro di Raccolta mediante la presente convenzione ai sensi dell'art. 30, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*): a tal fine, ciascun Comune ha approvato lo schema della presente Convenzione con apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE COSTITUITE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Efficacia delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina in merito alla gestione condivisa del Centro di Raccolta comunale di Sondrio, sito in via Ventina a Sondrio, la cui realizzazione è stata curata e finanziata dal Comune di Sondrio (come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta comunale n°204 in data 28/08/2024).

Le Parti concordano sulla possibilità di completare e potenziare il nuovo Centro di Raccolta con eventuali opere integrative e migliorative (ad es. una area adibita a Centro del Riuso), atte a generare significativi benefici tecnico-funzionali rispetto a quanto previsto nel progetto originale finanziato, a seguito dell'approvazione di specifici, successivi atti.

A tal fine, il Comune di Sondrio si impegna, ora per allora, a farsi parte diligente nello svolgimento delle relative procedure amministrative ed attuative per la realizzazione di tali eventuali opere, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto MATTM 8 aprile 2008 e s.m.i. (*comunicazione di realizzazione/adeguamento del centro di raccolta agli enti competenti*).

### **Articolo 3 – Gestione del Centro Intercomunale di Raccolta**

Le Parti sottoscritte concordano che l'Ente capofila e di gestione operativa sia il Comune di Sondrio, in qualità di proprietario dell'impianto, il quale garantisce la gestione operativa del Centro Intercomunale di Raccolta tramite la società in house S.Ec.Am. S.p.A. (affidataria del servizio di igiene urbana), assicurando il rispetto della normativa vigente in materia; il Centro di Raccolta fa parte del sistema comunale e sovracomunale di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.

I Comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina hanno diritto di accesso e utilizzo del Centro di Raccolta per le utenze domestiche e non domestiche dei rispettivi territori, secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento ed uso del Centro medesimo: a tal fine, tali Comuni si impegnano a collaborare con il Comune di Sondrio per assicurare il corretto funzionamento della struttura e a recepire nei propri atti regolamentari le norme di utilizzo del Centro Intercomunale di Raccolta, così come disciplinate dal Regolamento operativo approvato ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Le Parti concordano di instaurare un tavolo di coordinamento, composto da rappresentanti designati di ciascun Ente, che si riunirà con cadenza almeno annuale, oppure su richiesta motivata di una delle Parti; tale tavolo ha la finalità di monitorare l'andamento della gestione intercomunale del Centro di Raccolta, esaminare eventuali criticità, formulare proposte di miglioramento e garantire la corretta attuazione della presente Convenzione.

### **Articolo 4 – Ripartizione dei costi per interventi integrativi e migliorativi**

Il presente articolo disciplina la ripartizione degli eventuali costi riferiti a interventi integrativi o migliorativi del Centro di Raccolta di Sondrio, non previsti nel progetto originario realizzato dal Comune di Sondrio.

Tali costi aggiuntivi saranno ripartiti tra i Comuni aderenti alla Convenzione in misura proporzionale, secondo la media di due parametri di riferimento: (1) la popolazione residente (abitanti) e (2) gli abitanti equivalenti (AE) definiti secondo le linee guida regionali, come da tabella che segue:

Comune	abitanti	AE	% abitanti	% AE	MEDIA
Sondrio	21.180	34.271	71,31%	74,38%	<b>72,84%</b>
Albosaggia	3.012	3.870	10,14%	8,40%	<b>9,27%</b>
Montagna in Valtellina	2.942	3.926	9,91%	8,52%	<b>9,21%</b>
Caiolo	1.040	1.388	3,50%	3,01%	<b>3,26%</b>
Castione Andevenno	1.528	2.621	5,14%	5,69%	<b>5,42%</b>

#### **Articolo 5 – Procedura per l'approvazione di interventi integrativi/migliorativi e regime di adesione**

Qualora si rendessero necessari o opportuni interventi integrativi o migliorativi del Centro di Raccolta (non compresi nel progetto originario), il Comune di Sondrio potrà farsi promotore di una proposta progettuale da condividere preventivamente con gli altri Comuni aderenti alla presente Convenzione.

A tal fine, il Comune di Sondrio trasmetterà agli altri Comuni interessati una relazione illustrativa dell'intervento proposto, contenente la descrizione tecnica, il quadro economico di previsione, i criteri di riparto dei costi suggeriti e un cronoprogramma indicativo di realizzazione.

Ciascun Comune destinatario della proposta avrà 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta documentazione per comunicare formalmente al Comune di Sondrio la propria adesione all'intervento proposto, oppure un motivato diniego.

Con successivi e specifici atti deliberativi, saranno definiti i criteri di rimborso degli interventi e la loro copertura.

#### **Articolo 6 – Ripartizione dei costi di gestione ordinaria e straordinaria**

I costi annuali di gestione del Centro di Raccolta sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo i seguenti criteri:

a) COSTI ORDINARI DI FUNZIONAMENTO: comprendono le spese relative a gestione dei rifiuti (operazioni di deposito nei container, trasporto, trasbordo, trasferenza, trattamento/smaltimento), guardiania e sorveglianza dell'area, utenze (illuminazione, energia elettrica, riscaldamento locali, telefoni) e manutenzione ordinaria degli impianti/attrezzature: tali costi saranno ripartiti proporzionalmente in base ai quantitativi di rifiuti conferiti al Centro di Raccolta dalle utenze (domestiche e non domestiche) di ciascun Comune aderente e, in subordine, in caso di appurata mancata registrazione di alcuni conferimenti da parte delle utenze conferitrici a seguito di

segnalazione della DEC, i costi ordinari di funzionamento saranno ripartiti secondo i parametri di cui all'articolo 4, ovvero come di seguito dettagliato:

- 72,84% a carico del Comune di Sondrio;
- 9,27% a carico del Comune di Albosaggia;
- 9,21% a carico del Comune di Montagna in Valtellina;
- 5,42% a carico del Comune di Castione Andevenno;
- 3,26% a carico del Comune di Caiolo.

- le Parti concordano che questo sistema di ripartizione sarà sottoposto a verifica al termine del primo anno solare di esercizio completo del Centro di Raccolta; qualora dal monitoraggio emergessero squilibri o criticità rispetto ai principi di equità ed efficienza gestionale, le Parti valuteranno congiuntamente l'adozione di un criterio alternativo di riparto (ad esempio basato sulla percentuale di popolazione residente, o su altro parametro condiviso);

b) COSTI RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVI INVESTIMENTI: tali costi (inerenti interventi non rientranti nella gestione ordinaria, come ad esempio manutenzioni straordinarie dell'infrastruttura o investimenti per ampliamenti/migliorie) saranno ripartiti secondo i parametri di cui all'articolo 4, ovvero come di seguito dettagliato:

- 72,84% a carico del Comune di Sondrio;
- 9,27% a carico del Comune di Albosaggia;
- 9,21% a carico del Comune di Montagna in Valtellina;
- 5,42% a carico del Comune di Castione Andevenno;
- 3,26% a carico del Comune di Caiolo.

Tenuto conto che il Centro Intercomunale di Raccolta sarà gestito operativamente da S.Ec.Am. S.p.A. (gestore unico del servizio rifiuti per gli Enti aderenti), quest'ultima provvederà ad attribuire a ciascun Comune, nell'ambito del proprio Piano Economico-Finanziario (PEF) annuale, gli oneri di gestione afferenti al Centro di Raccolta, in base ai criteri di riparto sopra indicati e con le modalità previste dalle deliberazioni vigenti dell'ARERA in materia tariffaria.

#### **Articolo 7 – Durata della Convenzione e recesso**

La presente Convenzione ha durata pari a quella dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana a S.Ec.Am. S.p.A.

Pertanto la presente Convenzione resterà in vigore fino a tale data, salvo eventuale proroga o rinnovo del servizio affidato al gestore ovvero salvo diversa volontà delle Parti manifestata secondo le previsioni del presente articolo.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione, con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi alle altre Parti: in ogni caso il recesso potrà avere efficacia solo al 31 dicembre dell'anno in corso (anno solare) in cui viene esercitato il preavviso, al fine di evitare riparametrazioni infrannuali dei costi.

Al Comune recedente non spetterà alcun rimborso per gli eventuali oneri di investimento già versati in attuazione degli articoli 4 o 6, comma 1, lett. b). Inoltre, il recesso non potrà in alcun caso dar luogo a sospensioni o esenzioni dai pagamenti dovuti fino alla data di efficacia del recesso, ai sensi della presente Convenzione.

#### **Articolo 8 – Risoluzione delle controversie**

Eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, che non risultassero definibili in via bonaria tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Sondrio.

È espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali e regolamentari**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Organi deliberanti dei Comuni aderenti.

Fino all'approvazione dell'ultima deliberazione richiesta, restano valide ed efficaci le disposizioni originarie della Convenzione già in vigore.

Il mancato rispetto dei patti, delle condizioni o dei termini stabiliti nella presente Convenzione comporterà, in capo al soggetto inadempiente, l'obbligo di risarcire eventuali danni causati a terzi e/o agli altri Enti convenzionati.

Con separati provvedimenti amministrativi, i Comuni aderenti provvederanno ad approvare/emanare:

- il Regolamento per il funzionamento e l'accesso al Centro Intercomunale di Raccolta di Sondrio (in conformità a quanto disposto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.), che sarà adottato dal Comune di Sondrio in qualità di Ente capofila e recepito nei propri ordinamenti dai Comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina;
- la presa d'atto del collaudo (amministrativo e tecnico-funzionale) dei lavori di realizzazione del Centro Intercomunale di Raccolta di Sondrio, ai fini dell'applicazione della ripartizione dei costi di cui all'articolo 4 della presente Convenzione;
- ogni ulteriore atto ritenuto necessario per la corretta attuazione dell'oggetto della presente Convenzione.


Le Parti si impegnano, inoltre, a riesaminare e aggiornare i contenuti della Convenzione in caso di sopravvenienze normative rilevanti o di variazioni significative nelle modalità di funzionamento/gestione del Centro Intercomunale di Raccolta.

#### **Articolo 10 – Rinvio alle normative vigenti**


Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani, ivi incluse le normative nazionali, regionali e locali applicabili.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

IL SINDACO DEL COMUNE DI SONDRIO Marco Scaramellini




IL SINDACO DEL COMUNE DI ALBOSAGGIA Graziano Murada



IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA Roberto Menegola



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO Daniele Giana



IL SINDACO DEL COMUNE DI CAILO Pietro Bianchini

